



# CoInA News

“SAPERE E NON DENUNCIARE EQUIVALE  
A COLPA IN SEDE PROCESSUALE”

## Sanzione di 1000€ all’infermiere per una SUT compilata male dallo specializzando

LUGLIO 2016

Sommario:

Sanzione di 1000€  
all’infermiere per  
una SUT compilata  
male dallo Specializ-  
zando. 1

Il Coina vince la  
causa contro il  
Gemelli 2

Infermieri responsabi-  
li per i danni da infu-  
sione fuori vena 3

La prima cosa che ci viene in mente dopo la sanzione inflitta ad un nostro collega è...”**Non dite di non essere stati informati !!!!**” Circa un anno fa avevamo, in un “nostro” articolo [**vedi sito**], riportato le numerose segnalazioni giunte al Coina a causa di SUT scritte, o meglio, prescritte in modo illeggibile. Trattandosi di prescrizioni di farmaci la precisione è obbligatoria, la libera interpretazione non è richiesta e comporta l’induzione all’errore dell’infermiere ed a **carico di tale professionista la pena**. Il Coina ha sempre considerato tale situazione argomento troppo rilevante perchè presente nella quotidianità lavorativa dell’infermiere. Noi non rischiamo solo una sanzione disciplinare di 1000€ poi ridotta a 400€, come nel caso del collega in questione, ma veniamo esposti nello svolgimento della nostra funzione ad responsabilità civile e penale di maggior entità. Noi continuiamo ad invitare voi colleghi a **segnalare ogni prescrizione errata**, poco chiara o dubbia alla Direzione Rischio Clinico e magari anche alla Coordinatrice e al Responsabile di Dipartimento. Alcune risposte dei colleghi ai nostri quesiti

sulla errata compilazione delle SUT sono state?

-Non so come segnalare gli errori di compilazione;

-La caposala ha detto che le SUT vanno bene

così;  
-Il medico ha risposto che è chiara così come è scritta e l’infermiere deve somministrare tutto quello che è scritto;

-Lo specializzando ha detto che non conosce tutti i farmaci per cui può succedere di sbagliare dosaggio tanto c’è l’infermiere che eventualmente lo corregge.

Adesso dopo quello che è successo al nostro collega e viste le risposte non possiamo altro che dire...**ve l’avevamo detto**. Le competenze e le responsabilità dell’infermiere nella gestione della terapia sono descritte nel Profilo Professionale D.M. 739/94 art. 1 co. 3: *“garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche”* e nel Codice Deontologico artt. 9, 13, 22 e 29, nonché dal L. 251/2000 per le responsabilità in capo all’infermiere...

**Continua su [www.coinanews.it](http://www.coinanews.it)**

## Il Coina vince la causa contro il Gemelli per il riconoscimento del tempo divisa



*"Non compete all' infermiere, ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell' unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l'igiene del malato e riassetto il letto... Sentenza Corte di Cassazione n° 1078 del 1985 "*

Recentemente abbiamo sentito parlare sempre più spesso del tempo tuta cioè del tempo che un lavoratore impiega per indossare e dismettere la divisa da lavoro, all'inizio e al termine del turno lavorativo. Di matrice operaia, questo istituto giuridico non è ancora penetrato nella maggioranza delle contrattazioni collettive a causa dell'inerzia delle maggiori sigle sindacali, ed è rimasto emarginato a livello giurisprudenziale di prime cure. Successivamente, quando la Suprema Corte ha meglio definito l'orario di lavoro come " **il periodo di tempo che il lavoratore dedica al datore di lavoro**", le attività provenienti da fonti eterodirette (cioè datoriali), sono state incluse nell'orario di lavoro e, quindi, retribuibili ai sensi dell'art. 36 Cost.. Il tempo tuta, così definito perché esclusivamente impiegato per compensare il tempo dedicato alla vestizione ed alla svestizione del lavoratore per la preparazione alla prestazione contrattuale, è stato, di fatto, limitato a pochi minuti al giorno. Sulla base della casistica giurisprudenziale oramai accreditata, anche gli infermieri hanno tentato, spesso positivamente, di farsi pagare il tempo tuta, ma i pochi minuti che i tribunali riconoscevano non permettevano concretamente di compensare il reale periodo di tempo dedicato alla vestizione e svestizione della divisa da lavoro. In una sentenza del Tribunale di Pescara sono stati riconosciuti 15 minuti di timbratura prima e dopo l'attività lavorativa. Per tali motivi l'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico, nella persona del suo presidente, ha radicato una causa e-

sclusivamente sul tempo tuta che si potesse applicare **a tutti i lavoratori della sanità**, senza distinzioni, e che si potesse applicare non solo ai turnisti (come finora le cause sul tempo tuta hanno deciso in Italia) ma anche ai colleghi diurnisti. Dopo aver vinto la causa contro il Policlinico Umberto I l'ADI in collaborazione con il Coina ha sostenuto e vinto la causa anche **contro il Policlinico Gemelli** riuscendo a riconoscere 30 minuti giornalieri di straordinario per il tempo di vestizione e svestizione. Noi del Coina lo abbiamo sempre sostenuto che il tempo che un infermiere utilizza per indossare la divisa, imposta dal datore di lavoro nei propri locali è ORARIO DI LAVORO, e come tale va remunerato. Infatti con la sentenza 5011/2016 il Tribunale di Roma ha dato ragione alla tesi del Coina e AADI condannando la Fondazione Policlinico Gemelli al pagamento di 30 minuti al giorno di straordinario più arretrati al ricorrente, per il tempo necessario a prelevare la divisa, recarsi nello spogliatoio, indossarla per poi andare nei vari reparti e servizi. Il Coina e quindi tutti noi iscritti, abbiamo vinto dove altri hanno fallito (Nursind) o non hanno avuto il coraggio di osare per far riconoscere il diritto negato per anni.

In attesa di imminenti sviluppi per il riconoscimento del diritto al tempo di vestizione, il cosiddetto tempo tuta, il Coina vi invita a seguirci per continuare le battaglie future sul diritto del lavoratore.

## Infermieri responsabili per danni da infusione fuori vena

Gli Infermieri di turno hanno la responsabilità anche per il cattivo funzionamento del dispositivo di allarme elettronico di una pompa di infusione che arresta la perfusione della soluzione, qualora l'infusione vada fuori vena.

Sussiste la responsabilità penale per lesioni colpose dell'Infermiere (e la responsabilità civile per danni in concorso con la ASL) che per negligenza ometta di effettuare i dovuti controlli durante il proprio turno, per accertarsi della corretta posizione dell'ago della flebo.

Questi principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 31133/11 con la quale è stato respinto il ricorso avanzato da due infermiere avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce .

La Suprema Corte respingendo la tesi della difesa delle due infermiere che aveva sostenuto, tra l'altro, che le predette avevano fatto legittimamente affidamento sul buon funzionamento del dispositivo elettronico di allarme che presidiava la pompa di infusione, ha osservato che la negligenza di questi sanitari era consistita nell'aver sottovalutato le segnalazioni effettuate dalla madre del paziente che avrebbe dovuto indurle, pur in mancanza dei segnali d'allarme provenienti da questo dispositivo, a verificare che cosa stesse accadendo sotto la benda che fasciava il braccio del bambino che, a decorrere da una certa ora della notte, aveva iniziato a piangere ininterrottamente per le ustioni provocate dall'ago fuori vena.



*“La professione infermieristica rientra nel disposto dell’art. 2229 del C. C. come Professione intellettuale, al pari di quella medica”*

**” PUÒ DARSÌ CHE NON SIATE RESPONSABILI PER LA SITUAZIONE  
IN CUI VI TROVATE, MA LO DIVENTERETE SE NON FATE NULLA  
PER CAMBIARLA“. M.L.KING**



Co. In. A  
L.go A. Gemelli 8  
Roma 00168

**Tel.: 0630155256**

**Fax: 06/3054299**

**Cell. 3296734378**

**E-mail: [info@coina.it](mailto:info@coina.it)**

**WWW.COINA.IT**

**WWW.COINANNEWS.IT**

**Apertura Sede**

**Lunedì Mercoledì Venerdì**

**Dalle ore 9.30 alle ore 12.30**